

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5289 del 17/09/2025
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FORLI' (FC). DITTA SOC. AGR. MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO E C. S.S. - PRATICA FC07A0095.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5496 del 17/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FORLI' (FC). DITTA SOC. AGR. MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO E C. S.S. - PRATICA FC07A0095.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 che approva il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

- la determinazione Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione, tra cui ricadono quelle in materia di concessioni e autorizzazioni di acque e suoli del demanio idrico insistenti sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO CONTO:

- della determinazione dirigenziale n. 18742 del 18/12/2014 con cui è stata rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S., c.f. 02275730394 concessione ordinaria per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea nel Comune di Forlì (FC) ad uso irrigazione agricola (pratica FC07A0095) con scadenza al 31/12/2023;
- della domanda registrata n. PG/2024/123386 del 04/07/2024 con cui la Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S., ha richiesto rinnovo della suddetta concessione;

- che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO CHE il rinnovo è stato presentato dopo la scadenza del 31/12/2023, per cui la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'art. 27 comma 7 e art. 6 del Reg. Reg. 41/2021;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA,

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Forlì-Cesena, relazione istruttoria in data 12/06/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che il prelievo ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore Codice: 2700ER-DQ2-PACI per cui:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Provincia di Forlì-Cesena, nota Prot. 25/06/2025.0114867.E che riporta: *“si ritiene che la domanda di concessione in esame, pratica FC 07A 0095, possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP”* a condizione che venga rispettata la prescrizione riportata all'articolo 8 del disciplinare di concessione:
- Consorzio di Bonifica Romagna, nota Prot. 02/07/2025.0118993.E che riporta: *“Con riferimento alla nota pervenuta con pec del 18/06/2025, vostro rif. Sinadoc 25174/2024, acquisita agli atti consorziali al prot. 25104 del 19/06/2025, ed in relazione al parere di cui*

all'art. 12 lett d) del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in conformità ai dispositivi normativi di cui all'art. 21, comma 3 bis, R.D. 1775/33, si dichiara per quanto di competenza che i terreni censiti catastalmente ai mappali 67 e 68 del foglio 5 del Comune di Forlì (FC)), sono serviti da acque in pressione di provenienza C.E.R., distribuite dalla linea denominata "Durazzanino", gestite da codesto Consorzio, utilizzabili per scopi irrigui dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno.";

CONSIDERATO che con nota Arpae, inviata con Prot. 17/07/2025.0128858 si comunicavano alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S. i motivi ostativi all'accoglimento parziale dell'istanza finalizzata a rilascio concessione (c.d. "preavviso di rigetto" - Art.10 bis Legge 241/90), in quanto il parere del Consorzio di Bonifica Romagna segnalava la presenza della linea denominata "Durazzanino", la cui acqua risulta utilizzabile nei periodi irrigui;

VERIFICATO che il concessionario, ha presentato osservazioni e/o documentazioni in riscontro ai motivi ostativi all'accoglimento parziale della suddetta istanza, specificando: *"Per i trattamenti tale qualità dell'acqua risulta imprescindibile in quanto la sua distribuzione avviene nell'apparato fogliare con diretto assorbimento e se di scarsa qualità potrebbe provocare riduzioni nella produzione e minor vegetazione con gravi conseguenze dal punto di vista economico-produttivo e per tali motivo solamente la derivazione di acque sotterranee potrebbe garantire tale qualità. Invece durante il periodo irriguo , la problematica di non poter utilizzare le acque da rete consortile per i trattamenti è legata dalla qualità non certificata a monte del prelievo (a differenza dell'acqua sotterranea che risulta avere una qualità chimica costante nel tempo e prima di impurità). Da quanto riportato nel parere del Consorzio non si fa accenno alla qualità delle acque a monte del punto di prelievo. Di conseguenza in assenza di una una analisi periodica relativa alla qualità delle acque a monte del punto di prelievo da parte del Consorzio di Bonifica, risulta necessario approvvigionarsi da pozzo anche durante il periodo irriguo per la preparazione dei trattamenti necessari alle colture. Pertanto non solo nel periodo extra-irriguo ma anche nel periodo irriguo dal*

1 marzo al 31 ottobre risulta fondamentale poter utilizzare il pozzo per la preparazione dei trattamenti necessari alle colture.”

RITENUTO pertanto che il parere del Consorzio, obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/2001, possa essere superato tenendo conto delle motivazioni addotte dal concessionario e sopra riportate che si ritengono accoglibili;

ACCERTATO che trattandosi di un uso irrigazione agricola per irrigazione agricola (trattamenti antibrina), le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 6.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 02/07/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_RAUTG_Ingresso_0047887_20250702;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al Prot. 29/08/2025.0153757.E del 29/08/2025 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S. attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola, per trattamenti antibrina sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90 e il canone per l'anno 2025;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 51,65 in data 07/03/2014, integrato con la somma pari a euro 198,35 in data 29/08/2025;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S. c.f. 02275730394, la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pratica FC07A0095) esercitato mediante due pozzi in comune di Forlì (FC), con le seguenti caratteristiche:

POZZO 1

- codice risorsa FCA10965, Foglio 5 mapp 67;

- coordinate UTM RER X: 741.873 Y: 910.820;
- profondità m 150 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- Portata massima: 12 l/s
- Prelievo annuo richiesto: 3.000 mc/anno

POZZO 2

- codice risorsa FCA10966, Foglio 5 mapp 68;
- coordinate UTM RER X: 742.213 Y: 910.627;
- Profondità m 120 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- Portata massima: 12 l/s;
- Prelievo annuo richiesto: 3.000 mc/anno:

- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola (trattamenti antibrina);
- portata massima di esercizio l/s 24,00;
- volume complessivo pari a mc/annui 6.000;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 29/08/2025 (Prot. 29/08/2025.0153757.E del 29/08/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedentemente approvato;
4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in euro 28,82;
5. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

- disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
 11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 14. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata Dott.ssa Elena Montepaone

(atto firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per uso irrigazione agricola (trattamenti antibrina) rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA MINARDA DI CORNACCHIA VINCENZO & C. S.S., c.f. 02275730394 (Pratica FC07A0095).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore Codice 2700ER-DQ2-PACI avviene mediante due pozzi esistenti ubicati in comune di Forlì (FC) avente le seguenti caratteristiche:

POZZO 1

- codice risorsa FCA10965, Foglio 5 mapp 67;
- coordinate UTM RER X: 741.873 Y: 910.820;
- profondità m 150 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- Portata massima: 12 l/s
- Prelievo annuo richiesto: 3.000 mc/anno

POZZO 2

- codice risorsa FCA10966, Foglio 5 mapp 68;
- coordinate UTM RER X: 742.213 Y: 910.627;
- Profondità m 120 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- Portata massima: 12 l/s;
- Prelievo annuo richiesto: 3.000 mc/anno:

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola (trattamenti antibrina) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 24,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 6.000;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere installato idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) su ogni pozzo. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso su portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAL PARERE DELLA PROVINCIA DI
FORLÌ CESENA**

Prescrizioni dettate dal Parere Provincia Forlì Cesena (nota Prot. 25/06/2025.0114867.E):

“ - l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero la rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi e l'intrusione di acque salate o inquinate;”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.